



La requisitoria. Dopo aver rapinato un rappresentante, scrivono i giudici che indagano sul delitto Mattarella, l'estremista di destra tentò di attribuire il «colpo» alle Brigate rosse

Volo e il falso volantino delle Br

Riprendiamo la pubblicazione della requisitoria sui delitti politici di Palermo. Oggi ci occupiamo dei capitoli relativi alla rapina al rappresentante della Latte Verbano e del comportamento processuale di Volo sull'omicidio di Francesco Mangiameli.

In tale episodio giudiziario fa la sua comparsa la «Universal Legion», un circolo che il Volo trasformerà in una misteriosa organizzazione eversiva, identificandola progressivamente in ben altre associazioni o strutture segrete portate alla ribalta dalla cronaca. I fatti sono così ricostruiti nella motivazione della sentenza della 1ª Sezione penale della Corte di Appello di Palermo del 24.5.1977, con la quale, tra l'altro, il Volo fu condannato alla pena di un anno e 11 mesi di reclusione e 150.000 lire di multa per il reato di rapina.

«Alle ore 23.00 circa del 28 novembre 1974 Campione Pietro, contabile presso il deposito di latte della ditta Verbano, mentre, uscito dalla propria autovettura, stava per rientrare in casa, sita nella via Catania 5, fu aggredito da due individui che, immobilizzato mediante l'applicazione sul volto di una pezzuola intrisa di liquido narcotizzante, gli strapparono dalle mani una borsetta contenente numerario ed assegni per oltre due milioni e mezzo, indi allontanandosi rapidamente in direzioni diverse.

Su segnalazione di una guardia notturna si recarono in loco agenti della Squadra Mobile che trovarono accanto all'autovettura un foglio intestato alle Brigate Rosse «nucleo operativo di Palermo», riprodotte la stella a cinque punte che costituisce notoriamente l'emblema della detta organizzazione terroristica, con il quale si voleva dare ad intendere che l'aggressione di Campione fosse attuata dal nucleo suaccennato. Si trattava, però, niente altro che di una messa in scena, giacché non fu difficile alla polizia indirizzare le indagini verso tale Volo Alberto, già impiegato presso il deposito della ditta Verbano, simpatizzante di movimenti di estrema destra e frequentatore di un circolo culturale che, secondo la polizia, aveva simpatie.

Comunque l'esito delle indagini evidenzia che la rapina, ideata dal Volo, era stata materialmente portata a compimento dai prevenuti Russo Maurizio e Carlisi Raimondo, i quali, come del resto il Volo, resero ampia confessione. Emersero, altresì, che il Volo aveva consegnato a tale Seidita Michele tre degli assegni sottratti al Campione con l'incarico di «darsi da fare per scambiarli» incarico comunque non eseguito. Il Seidita custodi gli assegni in casa propria consegnandoli alla polizia quando la stessa venne a conoscenza per dichiarazioni del Volo, del fatto. Nel corso delle indagini, in relazione alla collocazione politica del Volo, che era stato anche condannato per detenzione d'arma, la polizia si interessò all'attività del circolo culturale summenzionato, denominato «Universal Legion» ed espresse con rapporto successivo a quello relativo alla rapina in danno del Campione... l'avviso che l'azione criminosa fosse stata ideata e programmata nel quadro dell'attività di un gruppo di giovani i quali periodicamente si riunivano presso la sede del circolo anzidetto di cui era presidente un professionista (l'avv. Pino Trapani n.d.r.).

I VOLANTINI SEQUESTRATI IN CASA DI VOLO
E poiché nell'abitazione del Volo vennero rinvenute e sequestrate carte varie, alcune delle quali contenevano scritte in cifre ed altri propositi vari, da quello di provvedere all'eliminazione di uomini politici anche mediante l'impiego di «rivoltelle al curaro» o che esponessero gli stessi a «infezioni da malattie tropicali» a quello di procedere a sequestri di persone, si pervenne alla conclusione che il Volo fosse il responsabile di un'organizzazione eversiva, un esponente di trame, in questo caso «nere» data la colorazione politica del predetto, una sorta di «capo» a cui era stata promessa obbedienza dagli adepti, dei quali il Russo ed il Carlisi sarebbero state le punte... In queste condizioni emerse altresì che il Carlisi aveva pedinato un individuo su incarico del Volo, che nomi fittizi venivano assunti dai frequentatori del circolo, che due giovani, il Seidita e tale Felicchia Luis Pablo avrebbero dovuto incendiare due autobus di linea e rompere la vetrina di un negozio... la rapina in danno del Campione sarebbe stata la prima concreta espressione del piano eversivo di cui si è detto.

Dopo una prima indagine sommaria, nel corso della quale il Volo, il Russo e il Carlisi, denunciati in stato di arresto, furono sentiti dal magistrato inquirente cui in linea di massima ribadirono le rispettive dichiarazioni stragiudiziali, fu iniziata indagine istruttoria con rito formale dandoci carico ai medesimi di rapina aggravata e di associazione per delinquere ed i medesimi, il Volo, il Russo e il Carlisi, il presidente del circolo culturale «Universale Legion» ed altri frequentatori dello stesso

quanto al reato di associazione sovversiva.

Ma ridimensionato l'esito delle indagini dallo sviluppo ulteriore dell'attività istruttoria cadde ogni ragione di sospetto circa detto reato di associazione sovversiva e l'accusa rimase ancorata agli addebiti di rapina e di associazione per delinquere, contestati al Volo, al Russo ed al Carlisi e, quanto all'associazione, estesi al Seidita ed al Felicchia, e di ricettazione che riguardava il solo Seidita.

A conclusione dell'indagine istruttoria, nel corso della quale il Russo ed il Carlisi furono scarcerati per concessione della libertà provvisoria, con ordinanza in data 11 ottobre 1975 gli imputati furono rinviati a giudizio avanti al Tribunale di Palermo per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti, fermo rimanendo lo stato di custodia preventiva del Volo.

In pratica l'indagine dibattimentale non fece registrare nulla che avesse particolare rilevanza, avendo gli imputati confermato le dichiarazioni rese in precedenza. Il Volo aggiunse che aveva provveduto a fare risarcire il danno e che era pentito dell'accaduto specialmente per aver coinvolto persone che gli avevano accordato «fiducia».

Dopo aver ricordato che, in esito al giudizio di primo grado, con sentenza del 23.4.1975 il Tribunale di Palermo aveva condannato il Volo ed i coimputati per rapina, assolvendoli invece con formula piena dal reato di associazione per delinquere, la Corte esamina quindi i motivi d'appello del Procuratore Generale.

«Il Procuratore Generale, dolendosi quanto all'assoluzione da associazione per delinquere, dedusse che le proposizioni del Tribunale, ancorate ad una pretesa mancata aderenza dei programmi alla realtà ed all'irrealizzabilità dei programmi stessi ed inoltre all'asserita mancanza di prove che il Russo, il Carlisi, il Seidita ed il Felicchia avessero dato adesione a risultati probatori, fra i quali andavano collocati anche certi allacciamenti del Volo con l'organizzazione eversiva denominata «Rosa dei Venti»...».

La sentenza, quindi, prosegue rilevando l'infondatezza del gravame, e, in particolare l'«inconcordanza» del riferimento all'organizzazione eversiva la «Rosa dei Venti».

«L'ESTREMISTA AVEVA IDEE MODESTE E CONFUSE»

La Corte dissente dall'imputazione suddetta e rileva anzitutto che l'indagine istruttoria eseguita proprio sulla ventilata esistenza di un'organizzazione eversiva facente capo al Volo ed al circolo «Universal Legion», aderente o simpatizzante della «Rosa dei Venti» ha escluso senza equivoco che nel caso di specie ricorressero estremi aggraviabili in qualsiasi modo ad associazioni sovversive o comunque a trame di eversione. E in proposito valga il contenuto di una nota della Questura di Savona, trasmessa in data 1 giugno 1975 alla Questura di Palermo che ne informò il Giudice Istruttore. Comunicò la Questura suddetta che il Volo nel settembre e nell'ottobre 1973 soggiornò a Cairo Montenotte ivi frequentando una famiglia da cui poi venne denunciato per furto. Trasferitosi a Savona, e quivi restando sino al gennaio 1974, vi aveva frequentato un'entourage impiegata presso un locale notturno.

Non risultava che lo stesso avesse assunto un falso nome ed infine «non costava» che durante la permanenza a Cairo Montenotte ed a Savona il Volo avesse avuto «contatti» con esponenti di organizzazioni eversive e della «Rosa dei Venti».

L'aridità e la secchezza delle notizie suddette, e, in certo modo, la loro squallida aderenza ad una realtà di vita ben diversa da quella che la fantasia del Volo trasfondeva in una sorta di «operette» (diari, ritratti di donne, monologhi: tutti scritti sequestrati nei quali religione, idee politiche, rapporti amorosi si confondono, si esaltano, si deprimono in un insieme decadentistico manifesto), dimostrano quella che era, nella stampa, la personalità del prevenuto tanto modeste quanto confuse erano le sue idee ed il ruolo che delle stesse ne veniva fuori... bisogna guardare allorché, nella ricerca degli elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere, in prima è necessario acquisire la «società» del «programma generico di delinquenza ideato e concertato e mantenuto in modo permanente». (Cassaz. 26 febbraio 1969; 16 febbraio 1972; 3 novembre 1972).

Lo stesso Procuratore Generale, illustrando a dibattimento le ragioni dell'appello ha, giustamente, escluso che potesse avere «seria» costruzione la programmazione secondo cui mediante l'uso di mezzi vari si sarebbero dovuti togliere di torso uomini politici provocando in essi l'insorgenza di «infarti» o di «malattie tropicali» o di avvenimenti di «curaro». L'irrealizzabilità di siffatti programmi, la loro manifesta non aderenza al concreto sviluppo di un piano criminoso, qualunque esso fosse, di aggressione a detti uomini politici, è in re ipsa e non ha bisogno di



L'estremista di destra palermitano Alberto Volo

particolari commenti per coglierne l'evanescenza.

Esclusa — quindi — anche per ulteriori ragioni illustrate in motivazione, la sussistenza del reato di associazione per delinquere, la Corte esamina l'imputazione di rapina (per la quale confermerà la condanna), non mancando peraltro di osservare:

«È evidente che quanto alla stessa altro non può dirsi se non che, ideata, studiata, voluta, organizzata dal Volo, portata a compimento dal Russo e dal Carlisi, non ebbe nemmeno, in concreto, quella certa colorazione politica a cui il Russo ed il Carlisi si riferirono alorché, forse con ciò intendendo volgere al «nobile» la inverto molto meschina azione, affermarono che il Volo aveva loro detto trattarsi del (reperimento) di interessante documentazione politica: ma nella borsetta del Campione v'era numerario, a fronte del quale nel Russo e nel Carlisi prevalse la determinazione di farlo proprio, e subito, tanto che procedettero alla divisione, senza nulla dire al Volo che, apprendendo la cosa il giorno appresso, pretese la consegna del denaro.

Episodio, dunque, circoscritto, non dimostrativo se non della sua stessa esistenza, privo di qualsiasi collegamento ad un piano più vasto che facesse parte della programmazione caratteristica del vincolo associativo...».

Anche nell'ambito del procedimento riguardante l'omicidio di Francesco Mangiameli, pur essendo sicuramente a conoscenza di notizie virtualmente utili per i suoi accertati rapporti con la vittima, Alberto Volo ha fatto dichiarazioni talmente fantasiose e contraddittorie, da rendere praticamente impossibile la distinzione del vero dal falso.

Nell'ordinanza di rinvio a giudizio, con riferimento al comportamento processuale di Volo, della sua compagna Aurelia Veneziano Broccia e di Rosaria Amico, il Giudice Istruttore di Roma così si esprime:

«Nei loro interrogatori, essi accomunano senza soluzioni di continuità verità e menzogne ponendo chi legge (o già prima chi ascolta) nella necessità immediata di operare discriminazioni, di scindere dall'altro ogni rigo del medesimo verbale, di cercare altrove, per ogni riferimento a circostanze soggettive ed oggettive, conferme e risponderne, e spesso tacciono su fatti di rilievo così da impedire corrette ricostruzioni degli episodi e delle personalità.

La storia finisce per infittirsi via via di particolari carpi fra mille reticenze e contraddizioni in un crescendo che sarebbe «emozionante» se dietro di sé non avesse la morte violenta di un uomo di dubbia trasparenza ed ucciso per un complesso di motivi a tutt'oggi non pienamente chiariti. La palma dell'«migliore», se così si può dire, spetta certamente ad Alberto Volo. Nei suoi racconti egli è capace di accomunare idee politiche e tarocchi, contatti con servizi segreti e vicende amorose. La vicenda nella quale è implicato esalta la sua mania di protagonismo.

Vale la pena di rilevare immediatamente come il comportamento del Volo in questo processo risponda a quel ruolo fantastico e delirante del quale l'imputato ha deciso di connotare ogni momento della sua esistenza. Basta a riguardo aver riferimento alle notazioni contenute nella sentenza 24.5.1977 della Corte di Appello (con la quale il Volo fu condannato per una rapina di assegni bancari che l'imputato «pretendeva» poi di rivendere) ovvero alla lettera anonima da lui spedita alla Questura di Palermo e nella quale si autoaccusava di far parte di organizzazioni

eversive: lettera il cui intento era quello di sollecitare gli inquirenti a «non trascurarlo nell'ambito della indagine sulla strage di Bologna. Deve essere chiaro, peraltro, che dietro alle «mitomanie» ed al «protagonismo» del Volo (che lo inducono a distorte e talvolta fantasiose ricostruzioni dei fatti) sta comunque il suo inserimento, quanto meno a livello conoscitivo, nella realtà umana della destra eversiva. La frequentazione del Mangiameli lo ha portato a sapere molto dei fatti legati al terrorismo ed anche dei progetti in atto. Di qui, dunque, la necessità costante di una duplice attenta lettura delle dichiarazioni del Volo al quale non può negarsi di aver detto cose all'epoca ignote agli inquirenti e solo assai più tardi ampiamente evidenziate».

Ivi — dopo aver minuziosamente ricordato le dichiarazioni dello stesso, continuamente e progressivamente caratterizzate da lacune, contraddizioni e falsità — la Corte osserva che le stesse rispecchiano la personalità del loro autore «che afferma e nega, dice e contraddice, sopravvalutando l'ingenuità altrui e confidando sulla propria malizia».

«MANGIAMELI? FU UCCISO DAI SERVIZI SEGRETI»

Non mancano, anche qui, i continui riferimenti ai servizi segreti. Così, nella sentenza si ricordano le affermazioni via via rese dal Volo:

«Aveva effettivamente detto alla propria convivente che Mangiameli era stato ucciso dai «servizi segreti» ma che il vero obiettivo era lui, che intendeva «uscire» da tali «servizi», non italiani ma statunitensi (Interr. 22.9.80; 7.10.—80; ff. 97, 113). «Era stato lui a compilare il biglietto destinato ad Aurelia Veneziano Broccia e sequestrato in carcere, nel quale biglietto si legge tra l'altro: «... puoi accettare tutto quello che sa lei» (Rosaria Amico). «... non aggiungere assolutamente nulla, nega tutto il resto», «... non ti azzardare a parlare dei servizi segreti» (Interr. 7.10.80, f. 111; documento in f. 116 fasc. interr.). «Sara Amico gli aveva riferito che un sottufficiale dell'Arma, successivamente all'omicidio dell'on. Mattarella, aveva con insistenza invitato il Mangiameli a collaborare con i «servizi» (Interr. 19.11.80, f. 124). «Mangiameli gli aveva confidato di essere stato contattato dai «servizi». «Anche a lui era stato proposto nel 1973-74 da persone che gli avevano fatto credere di appartenere ai «servizi segreti» italiani di lavorare come loro; dopo la sua scarcerazione, avvenuta nel marzo 1981, era stato avvicinato da un misterioso individuo per conto dei «servizi segreti» americani, ma anche in tal caso aveva declinato l'invito (Interr. 27.3.86)».

Anche nell'ambito del procedimento riguardante la strage di Bologna il comportamento di Alberto Volo è stato caratterizzato da ambiguità, reticenze e falsità. È opportuno qui ricordare due episodi, sui quali si sofferma la sentenza della Corte di Assise di Bologna dell'11.7.1988. (v. in particolare Fott. 901670-901671; 902380-902391): «Il primo riguarda una lettera anonima, contenuta in una busta recante il timbro postale del 30.8.1980, e indirizzata al «Dottor Franchini della Squadra Politica della Questura Centrale» di Palermo, del seguente testuale tenore: «Caro dottore, noi ci conosciamo. Sono un estremista di destra e non sopporto i «travestiti». E per questo che mi sono deciso a fare il delatore anche se odio le spie. Se le interessa saperlo a Palermo vi è una tra le più importanti cellule di Terza Posizione o Nar. Il loro covo è in una scuola privata di via Giusti. Ne fanno

parte fra gli altri Balistreri, Volo, Mangiameli ed Incardona. Si fingono professori e fanno finta di dare lezione. Il giorno della strage nessuno di loro era a Palermo. Faccia una perquisizione e ne scoprirà delle belle!!! Scusi se resto anonimo ma sono abbastanza potenti ed organizzati e me la farebbero pagare perché mi conoscono anche troppo bene».

Interrogato sul punto dal Giudice Istruttore di Roma il 5.3.1981 (fott. 572077-572078), il Volo ammette di essere stato l'autore della lettera anonima affermando: che la stessa era stata scritta con la macchina da scrivere portatile del Prof. Pezzano (Presidente della scuola privata «Manara-Valmigligli»; n.d.r.); che il contenuto dell'anonimo era di «fantasia» poiché egli, nel mese di agosto 1980 al tempo della strage di Bologna, si trovava a Palermo, come potevano confermare molti testimoni.

Al Giudice Istruttore di Bologna, che l'interroga il 5.1.1984, ribadisce (Fott. 572030-572031): «In ordine alla lettera anonima da me indirizzata alla Questura di Palermo, contenente il suggerimento di controllare alcune persone tra cui il Mangiameli e me stesso, perché non presenti a Palermo il giorno della strage di Bologna, non posso che ripetere, anche se per me è duro doverlo ammettere, che la feci in preda ad un impulso di mitomania, che già era affiorato un'altra volta in passato nella mia vita e che non so in alcun modo spiegare».

Al giudice istruttore di Palermo, che l'interroga il 18.5.1989, il Volo fornisce invece un'altra versione, sostenendo (Fott. 908223-908225): che la lettera anonima non era stata scritta da lui; che egli stesso ne aveva parlato spontaneamente al P.M. di Roma, e se ne era attribuito la paternità, fingendosi mitomane, al fine di «sviare ogni sospetto sui servizi segreti», dato che era stato sequestrato un suo biglietto, diretto alla moglie, in cui egli le raccomandava di «dire tutto ad eccezione dei servizi segreti»; che aveva appreso da un detenuto, tale Tiberio Cason, dell'esistenza di tale anonimo «dattiloscritto con una macchina da scrivere della sua scuola»; che, a suo giudizio, l'anonimo poteva essere opera del suo socio Prof. Pezzano, il quale si sarebbe potuto così appropriare interamente della scuola, ovvero dello stesso Mangiameli, «che così avrebbe potuto dimostrare la sua estraneità alla strage di Bologna, confondendo le acque...».

Il secondo episodio riguarda una singolare analogia tra due false patenti di guida, sequestrate rispettivamente a Sergio Picciafuoco, inquisito per la strage di Bologna, e ad Alberto Volo. L'episodio è così ricostruito nella sentenza della Corte d'Assise di Bologna dell'11.7.1988 (Fott. 902380-902391): «In data 22.5.1980, i Carabinieri di Merano sequestravano a Picciafuoco la patente di guida di categoria «B» n. RM 1105310 apparentemente rilasciata a Roma a Vailati Eraclo da Roma. Più precisamente, l'intestatario di tale documento risultava essere Vailati Eraclo, nato a Roma il 7.9.1944, ivi residente in via Gregorio VII n. 133. Nel corso del procedimento per l'omicidio di Francesco Mangiameli, fu sequestrata ad Alberto Volo, tra le altre cose, una patente di guida intestata a Vailati Adelfio, nato a Roma il 18.1.1945 e residente a Palermo, in via della Regione Siciliana n. 2204.

«Tre dati balzano agli occhi nella loro sconcertante eloquenza: l'identità del cognome, la similarità dei nomi, entrambi di origine greca, e l'identità del luogo di nascita. La significatività di tali circostanze aumenta in misura esponenziale per effetto del loro reciproco combinarsi, ma è già in partenza assai elevata: il cognome Vailati è estremamente raro, come è agevole constatare attraverso la consultazione delle guide telefoniche dei vari distretti; i due nomi di battesimo, legati appunto dall'origine greca e da una certa assonanza, sono pressoché inusitati; i comuni italiani sono oltre 8.000 (e, peraltro, né il Volo né il Picciafuoco sono nati a Roma)».

Dopo aver ricordato le spiegazioni fornite dal Picciafuoco (il quale aveva detto di aver adottato le false generalità «Vailati Eraclo» richiamandosi a quelle di una persona realmente esistente, Vailati Eraclo), la Corte di Bologna si sofferma sull'ambiguità e sulla palese inverosimiglianza delle spiegazioni fornite dal Volo: «In effetti, chi non sa spiegare perché abbia adottato certe generalità è proprio il Volo. Costui, in un primo tempo ebbe a dichiarare (nell'interrogatorio reso al Giudice Istruttore di Roma il 5.3.1981, nel procedimento per l'omicidio Mangiameli; Fott. 572084-572085; n.d.r.):

«... Circa la patente che era nel mio bagaglio a Cannara chiarisco che assieme alla carta d'identità intestata al Sino, l'avevo portata con me in quanto Francesco (Mangiameli; n.d.r.) mi aveva fatto presente che potevano essergli utili documenti da falsificare per dei suoi amici innocenti in difficoltà con la giustizia. Non utilizzai alcuno dei due documenti trovandoli inadatti. La patente la falsificai nel 1976 usando delle

generalità che in qualche modo corrispondessero al mio cognome. Mi limitai quindi a ritoccare il mio nome e cognome fino a portarli alle generalità nuovamente assunte. Ritengo di non avere, anzi escludo di avere usato mezzi chimici perché ricalcai quanto era già sul documento. Lasciai inalterata la data di nascita; almeno così ricordo. Il cognome doveva essere Velini, Velani o qualcosa di simile. Prendo visione del documento. Il cognome Vailati non mi è nuovo; mi sembra trattarsi di uno scrittore contemporaneo, comunque non ricordo perché lo scelsi...».

Successivamente, al Giudice Istruttore del presente procedimento: «Circa la patente falsificata con il nome di Vailati non posso che ribadire ancora una volta quanto ho già dichiarato: in effetti usai il cognome Vailati sia per un ricordo letterario, sia perché era un giocatore del Palermo all'epoca della falsificazione. Inoltre il cognome era particolarmente assonante con il mio e Volo era facilmente correggibile in Vailati. Anche Alberto si correggeva facilmente con Adelfio».

Queste ultime dichiarazioni sono state sostanzialmente ribadite in giudizio; in particolare, è stato confermato che la scelta del cognome sarebbe dipesa da una duplice associazione mnemonica: letteraria e calcistica al tempo stesso.

Il Volo mente su tutta la linea. È arrivato ad affermare d'aver personalmente contraffatto le originarie generalità con una tecnica che sarebbe eufemistico definire rudimentale: avrebbe prima inumidito e poi lasciato asciugare la patente, sovrapponendo ai dati originari, non completamente cancellati, quelli attualmente visibili. Una simile operazione non può essere stata realizzata se non con mezzi chimici, da chi aveva specifica competenza.

Che Alberto sia facilmente falsificabile in Adelfio è già affermazione arida; che Volo sia agevolmente correggibile in Vailati lo è assai di più. A tutto concedere, poi, la modificabilità delle generalità originarie in quelle sovraimpresse potrebbe spiegare come l'operazione sia stata possibile, ma non darebbe ancora conto delle ragioni della scelta (di Vailati rispetto, ad esempio, agli altri cognomi indicati dallo stesso Volo); e di Adelfio rispetto a nomi più diffusi e di diversa origine). Resterebbe poi sempre da chiarire la scelta di Roma come falso Comune di nascita.

UN FALSO COGNOME SULLA PATENTE DI GUIDA

Si deve ancora rilevare che, in un primo tempo, il Volo, non ricordava neppure quale cognome figurasse sul documento; poi, presane visione, nell'affermare che non ricordava le ragioni della scelta, collegò il cognome Vailati, ma solo in via d'ipotesi, a quello di uno scrittore contemporaneo. Risentito dopo tre anni, il Volo si è trovato a dover riprendere, questa volta positivamente affermandolo, la versione della reminiscenza letteraria, ma, avendo nel frattempo avuto la possibilità di verificarne l'inconsistenza, le è venuto affiancando l'ulteriore spiegazione, che fa prova soltanto del suo solito, ma infelice tentativo, di dar conto dei motivi della scelta: in effetti, la Corte ha accertato che un giocatore col cognome di Vailati approdò alla squadra del Palermo, ma soltanto nella stagione calcistica 1980-81, cioè in epoca posteriore a quella cui il Volo fa risalire la falsificazione.

È lecito formulare l'ipotesi — già suggerita dall'Istruttore — che le generalità Vailati Adelfio provengano da Francesco Mangiameli, dal momento che lo stesso Volo ha attribuito all'amico la richiesta di documenti falsi e che un indirizzo assai simile a quello presente sulla falsa patente del Volo era annotato sull'agenda del Mangiameli.

È certo, comunque, che il Volo è costretto a mentire in maniera spudorata...».

Sulla spiegazione già ritenuta assolutamente inattendibile dalla Corte di Assise di Bologna, il Volo ha insistito anche nell'interrogatorio reso al Giudice Istruttore di Palermo il 18.5.1989 (v. Fott. 908220-908222) e, infine, nell'interrogatorio reso a questo Ufficio il 20.11.1990 (v. paragrafo VII).

Come si è visto, su questa vicenda la Corte di Assise di Bologna ha espresso gravi perplessità, formulando l'ipotesi che entrambi i documenti provenissero da Francesco Mangiameli, e deducendo quindi da ciò l'esistenza di un collegamento tra costui e Sergio Picciafuoco.

Contrariamente alla sua costante tendenza ad ingigantire e romanzare ogni fatto che lo riguarda — il Volo fornisce sull'origine del documento una spiegazione certamente falsa, ma questa volta per difetto e non per eccesso.

Per quello che qui interessa rilevare, la vicenda rappresenta comunque una ulteriore conferma della complessiva inattendibilità del dichiarante.

(continua)